

ACCORDO QUADRO

TRA

Parco archeologico del Colosseo

e

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali

Il Parco archeologico del Colosseo, con sede legale a Roma, piazza Santa Maria Nova 53, codice fiscale/Partita IVA C.F.14490011005, di seguito denominato PArCo e rappresentato dal Direttore, dott.ssa Alfonsina Russo (di seguito, per brevità, "Direttore")

e

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, con sede legale a Roma in via del Collegio Romano 27 presso il Ministero per i beni e delle attività culturali, rappresentata dal direttore, arch. Carla Di Francesco (di seguito, per brevità, "Fondazione")

Il Parco e la Fondazione e sono indicate congiuntamente come la "Parti";

Premesso che

- La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali è stata costituita ai sensi dell'articolo 67 del decreto-legge 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012 n. 134 al fine di provvedere "alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico";
- successivamente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 31.12.2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.2.2015, n. 11, le attività sono state estese al settore dei beni e delle attività culturali;
- lo Statuto della Fondazione è stato approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 11.12.2015;
- la Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato nella forma di Fondazione di partecipazione, è un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell'ambito

del patrimonio culturale ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile;

- la Fondazione adotta un modello formativo multidisciplinare, realizzando la piena integrazione fra ricerca, didattica ed esperienza concreta nei settori del patrimonio e delle attività culturali; la Fondazione può avvalersi di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, attivi nell’ambito della formazione e della ricerca nei settori del patrimonio e delle attività culturali, nonché con gli istituti del Ministero e/o dallo stesso vigilati, attivi nell’ambito della formazione di livello universitario e post universitario;
- la Fondazione eroga il corso denominato “Scuola del patrimonio” della durata biennale e di standard internazionale, che forma giovani professionisti sui temi del patrimonio culturale con approccio multidisciplinare, associando insegnamenti di tipo teorico, attività seminariali ed esperienze dirette (c.d. *internship* curriculari, realizzati nella forma di tirocini curriculari) presso istituzioni del patrimonio culturale sul territorio nazionale, al fine di sviluppare le competenze necessarie alle funzioni direttive per le strutture operanti nella tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali.
- la Fondazione organizza, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il programma denominato “International School of Cultural Heritage”. Il programma, dedicato ai professionisti di Paesi terzi che lavorano nell’ambito della gestione dei beni culturali, è un laboratorio attraverso il quale entrare in contatto con le migliori esperienze italiane e internazionali nel campo della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Il programma prevede anche, oltre a testimonianze in aula e visite di studio, che i partecipanti realizzino un *progetto sul campo* all’interno di una istituzione culturale italiana. Ciascun partecipante realizza il proprio *progetto sul campo* a partire da una propria “domanda di innovazione”, ovvero un problema che ha affrontato nella propria vita professionale e che desidera approfondire. L’obiettivo è confrontarsi su come alcune delle soluzioni sviluppate dall’istituzione ospitante possono essere applicate nel proprio contesto di origine;
- la Fondazione effettua studi e ricerche e promuove attività di divulgazione della conoscenza legata al patrimonio culturale;
- il PARCo è un Istituto autonomo di rilevante interesse nazionale istituito con D.M. del 12 gennaio 2017 n. 15, quale ufficio di livello dirigenziale generale (ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), a completamento del complesso e articolato processo di riorganizzazione del Ministero per i beni e delle attività culturali e del turismo avviato con D.P.C.M. n. 171 del 2014, anche al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l’amministrazione periferica del patrimonio culturale;

- il PArCo promuove progetti e collaborazioni con istituzioni nazionali e internazionali per quanto attiene la ricerca, la tutela e la valorizzazione, favorendo anche progetti di ricerca da finanziare con fondi comunitari;
- Il PArCo promuove collaborazioni ad attività formative di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli organi del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e di orientamento professionale e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività;
- Il PArCo e la Fondazione ravvisano il reciproco interesse a sviluppare forme di collaborazione nei rispettivi settori di competenza attraverso la stipula di un Accordo Quadro cui sarà data attuazione con accordi specifici successivi.

*

Pertanto, premesso quanto sopra, tra il Parco archeologico del Colosseo

e

la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 - Finalità dell'Accordo

Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, le Parti si impegnano a:

1. instaurare rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività relative alla formazione, alla ricerca e alla cooperazione internazionale nel settore del patrimonio culturale;
2. promuovere la realizzazione di eventi istituzionali negli ambiti della formazione, della ricerca, della divulgazione e diffusione della ricerca e delle conoscenze relative al patrimonio e alle attività culturali.

Articolo 3 – Corso Scuola del Patrimonio

1. Le Parti si impegnano a collaborare nell'ambito del corso denominato "Scuola del patrimonio" secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. La Fondazione affiderà, a titolo gratuito o retribuito, incarichi di docenza per il corso "Scuola

del patrimonio” a soggetti appartenenti al personale in servizio o in quiescenza del PARCo, in base alle specifiche competenze e alle esigenze didattiche, nel rispetto della normativa vigente in materia. Contenuti e modalità delle attività formative vengono concordati tra la Fondazione e i singoli soggetti affidatari di incarico in relazione alle esigenze formative.

3. Il PARCo si impegna ad accogliere presso proprie strutture e/o presso strutture ad esso afferenti gli allievi ammessi al percorso di *internship* curriculare del corso “Scuola del patrimonio” secondo le seguenti modalità:
 - a. Il numero e la durata dei progetti di *internship* curriculare saranno concordati tra i responsabili delle Parti che assicureranno, inoltre, la necessaria assistenza all’allievo e individueranno di volta in volta, i nominativi dei tutor della Fondazione e del PARCo.
 - b. L’attività di *internship* degli allievi presso il PARCo e le strutture ad esso afferenti sarà seguita da un tutor del ParCo (tutor di *internship*) e da un tutor della Fondazione che ne supervisioneranno gli aspetti scientifici e formativi;
 - c. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’attività di *internship* in quanto integrazione del processo di formazione curriculare non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato;
 - d. Per ogni progetto di *internship* le Parti sottoscrivono un apposito accordo di dettaglio contenente, tra l’altro, le specifiche relative ai profili assicurativi, organizzativi e logistici.

Articolo 4 – International School of Cultural Heritage

1. Le Parti si impegnano a collaborare nell’ambito del programma denominato “International School of Cultural Heritage”, attuato in collaborazione col Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e destinato ai professionisti del patrimonio culturale provenienti da Paesi terzi.
2. La Fondazione affiderà, a titolo gratuito o retribuito, incarichi di docenza per il programma “International School of Cultural Heritage” a soggetti appartenenti al personale in servizio o in quiescenza del PARCo, in base alle specifiche competenze e alle esigenze didattiche, nel rispetto della normativa vigente in materia. Contenuti e modalità delle attività formative vengono concordati tra la Fondazione e i singoli soggetti affidatari di incarico in relazione alle esigenze formative.
3. Il PARCo si impegna ad accogliere presso proprie strutture e/o presso strutture ad esso afferenti, per visite di studio e *progetti sul campo*, i partecipanti al programma denominato “International School of Cultural Heritage”, secondo le seguenti modalità:
 - a. Il numero e la durata delle visite di studio e dei *progetti sul campo* saranno concordati tra i responsabili delle Parti che assicureranno, inoltre, la necessaria assistenza ai partecipanti e individueranno di volta in volta, i nominativi dei tutor della Fondazione e del PARCo;

- b. L'attività *progetti sul campo* degli allievi presso il PArCo e le strutture ad esso afferenti sarà seguita da un tutor del PArCo e da un tutor della Fondazione che ne supervisioneranno gli aspetti scientifici e formativi;
- c. Le Parti si danno reciprocamente atto che i progetti sul campo non possono in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato;
- d. Per ogni *progetto sul campo* le Parti sottoscrivono un apposito accordo di dettaglio contenente, tra l'altro, le specifiche relative ai profili assicurativi, organizzativi e logistici.

Articolo 5 - Ricerca, diffusione e divulgazione delle conoscenze

Le Parti concordano di collaborare nell'identificazione, promozione e sviluppo di iniziative e programmi di ricerca, diffusione e divulgazione delle conoscenze congiunti, nei rispettivi ambiti di competenza, a livello nazionale e internazionale.

Articolo 6 - Attuazione dell'Accordo

In relazione alle singole iniziative di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente Accordo e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiscono, con accordi separati, i contenuti dei progetti di *internship e/o progetti sul campo e/o progetti di ricerca* diffusione e divulgazione al fine di disciplinare i seguenti aspetti di dettaglio: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti, responsabili scientifici, eventuali oneri finanziari, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo dei risultati della ricerca.

Articolo 7 - Accesso alle strutture e utilizzo di attrezzature

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavorativa, derivante dai rapporti con il proprio personale coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione del presente Accordo.
2. Le Parti consentono a tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale delle proprie attrezzature, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie applicabili e con i rispettivi regolamenti interni. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti nel progetto alla medesima riferibili, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.
3. Resta fermo che l'utilizzo di attrezzature di cui dispongono le Parti è soggetto a preventiva autorizzazione dei rispettivi responsabili.

Articolo 8 - Tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.LGS n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e regolamenti di attuazione.

Articolo 9 - Proprietà e uso comune dei risultati di studi e ricerche

Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore i risultati di interesse scientifico conseguiti nel corso del rapporto di collaborazione regolato dal presente Accordo saranno di proprietà comune, ove non diversamente concordato in forma scritta, e potranno essere pubblicati su riviste scientifiche specializzate e presentati nell'ambito di sedi qualificate previa intesa tra le Parti.

Articolo 10 – Riservatezza e Trattamento dei dati

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo Quadro o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, anche successivamente alla data di scadenza del medesimo.
2. Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (RGDP) e dal D.lgs 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.

Articolo 11 - Durata

Il presente Accordo quadro ha la durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato alle stesse condizioni con semplice comunicazione scritta. Proposte di modifica possono essere avanzate da ciascuna delle Parti, anche prima della scadenza indicata. È inoltre facoltà di ciascuna delle Parti recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta di preavviso da recapitarsi alla controparte almeno 90 giorni prima della data di recesso; in ogni caso dovrà essere assicurato il completamento delle attività già avviate.

Articolo 12 - Registrazione

Il presente Accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 13 – Codice Etico

Le Parti dichiarano di aver preso atto dei rispettivi Codici etici e di comportamento e di impegnarsi reciprocamente al rispetto dei medesimi per quanto di propria competenza.

Articolo 14 – Dichiarazione delle Parti e Foro competente

1. Per tutto quanto non sia esplicitamente contemplato nel presente Accordo Quadro, le Parti fanno espressamente riferimento alla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di tirocini curriculari.
2. Per eventuali controversie non sanabili in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto data _____

Per il Direttore del Parco archeologico del Colosseo
Il Direttore
Alfonsina Russo

Per la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali
Il Direttore



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-06-18 07:18:40 (UTC)

File verificato: C:\Users\spagnoli.PACOL\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\I8YDB6YW\Accordo Fondazione_Colosseo.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: RUSSO ALFONSINA
Firma verificata: OK
Verifica di validità online: Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio 17/06/2019 10:00:37

Dati del certificato del firmatario RUSSO ALFONSINA:

Nome, Cognome: ALFONSINA RUSSO
Organizzazione: Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Numero identificativo: 18864907
Data di scadenza: 10/09/2021 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 1.1: DI FRANCESCO CARLA
Firma verificata: OK
Verifica di validità online: Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio 17/06/2019 10:00:37

Dati del certificato del firmatario DI FRANCESCO CARLA:

Nome, Cognome: CARLA DI FRANCESCO
Titolo: DIRETTORE
Organizzazione: FOND. SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Numero identificativo: 19091556
Data di scadenza: 25/10/2021 23:59:59



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Documentazione del
certificato (CPS):

, ''
<https://ca.arubapec.it/cps.html>

Identificativo del CPS:

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006